



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata d'impresa

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 10.6.2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rileva che oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. era la sospensione della delibera di esclusione ai fini permettere al A, ex art. 700 c.p.c., la partecipazione all'assemblea del 17.5.2015, richiedendosi solo in subordine, sempre ex art. 700 c.p.c., la sospensione in via generale della delibera.

La possibilità di partecipazione all'assemblea del 17 maggio è stata preclusa dal deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. in termini troppo ristretti per una pronuncia giudiziale "inaudita altera parte".

Quanto all'istanza subordinata, sempre proposta ex art. 700 c.p.c. e diretta alla "sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione da socio ovvero la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito" (cfr. punto b) delle conclusioni del ricorso), si rileva che, anche ritenendosi applicabile, per la natura esterna del Commissario Straordinario, lo strumento del ricorso ex art. 700 c.p.c. (che è uno strumento cautelare residuale rispetto al ricorso ex art. 2378 c.c. previsto per le delibere societarie), non si ritiene sussistano i presupposti per la sospensione in via cautelare del provvedimento di esclusione, considerato che:



-esso è stato confermato dalla pronuncia dei Probiviri del 27.1.2015, ai quali il
A i era rivolto, ex art. 14 e 46 dello Statuto sciale (doc. 4 allegato al ricorso e
pag. 4 del ricorso stesso);

non appare generica, quantomeno sotto il profilo del “fumus boni iuris” la clausola
statutaria n. 14 in base alla quale è stata disposta l’esclusione, considerato che
l’imputazione allo stesso, ex amministratore, di avere arrecato un danno alla società è
stata seguita dalla promozione di una causa di responsabilità (come indicato in ricorso e
nel doc. attoreo n. 3 della causa di merito);

-è ininfluyente, per quanto detto sopra, che nessuna sanzione amministrativa sia stata
irrogata al ricorrente;

-non vi è prova che la sospensione nuoccia alla posizione imprenditoriale del

A che esercita in un settore di attività del tutto estranea a quella bancaria
(doc. 7 allegato al ricorso).

Non sussistono, pertanto, né il “fumus boni iuris” né il “periculum in mora” prospettati
dal ricorrente e il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da A contro B

Venezia, 11/06/2015

Il Giudice

Dr. Manuela Farini